

Codice A1618A

D.D. 1 settembre 2023, n. 627

Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 - 2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Az. 1 - pioppicoltura. Bando 2020 Procedimento n. 20201218714 Rideterminazione della spesa ammissibile a finanziamento.



ATTO DD 627/A1618A/2023

DEL 01/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 - 2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Az. 1 – pioppicoltura. Bando 2020 Procedimento n. 20201218714 Rideterminazione della spesa ammissibile a finanziamento

1. Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
2. Visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato nella sua prima versione con Decisione della Commissione Europea C (2015) 7456 del 28/10/2015 e recepito con D.G.R n. 29-2396 del 9/11/2015;
3. Vista la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" in attuazione di quanto disposto con l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
4. Vista la versione vigente del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2020) 3858 del 5/6/2020 e recepita con DGR n. 20-1505 del 12/06/2020;
5. Vista la DGR n. 1-1569 del 26/06/2020, la quale ha approvato gli indirizzi e i criteri per l'attuazione del bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, demandando al Settore A1614A Foreste il compito di predisporre ed approvare il bando;
6. Vista la Determinazione dirigenziale del Settore Foreste n. 303 del 30/06/2020, che ha approvato il bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, comprendente 8 allegati, tra i quali l'Allegato A – Norme di attuazione;
7. Vista la Determinazione dirigenziale del Settore Foreste n. 491 del 29/07/2021, che ha approvato modifiche ed integrazioni alle succitate Norme di attuazione, fissando al 30/04/2023 il nuovo termine per la presentazione delle domande di pagamento del contributo alle spese di realizzazione degli impianti in attuazione del bando 2020;
8. Visto inoltre il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo la proroga del periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e quindi la possibilità di prolungare il periodo di realizzazione e rendicontazione degli interventi previsti dai PSR;

9. Vista la domanda Procedimento numero: 20201218714 prot. 170106-SIAP presentata in data 30/09/2020 dalla ditta RAMPONELLI MARCO (P.IVA 02123310068), di seguito anche denominata, per brevità, “beneficiario”, il cui esito positivo dell’istruttoria ai fini dell’ammissibilità è stato comunicato con PEC prot. 205808-SIAP in data 19/11/2020;
10. Visto il Progetto definitivo presentato dal beneficiario in data 11/03/2021 prot. 62162-SIAP;
11. Richiamata la nota prot. 177307-SIAP del 05/08/2021 con la quale il Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti, all’epoca competente per l’istruttoria, ha comunicato l’ammissione a finanziamento della domanda di sostegno sopra richiamata per una spesa ammissibile pari a € 12.140,60 ed un contributo massimo concedibile di €9.712,48;
12. Considerato che, nell’ambito dell’istruttoria dell’istanza di saldo presentata dal beneficiario in data 03/05/2023, è emersa l’impossibilità di accogliere la medesima in quanto tra le spese oggetto di rendicontazione sono state inserite le voci del prezzario regionale 23.A25.G05.005 e 23.A25.110.005; dette voci risultano incompatibili con le norme di attuazione del bando PSR 2014-2020 (Op. 8.1.1), il quale al par. 10.1 stabilisce che la quantificazione e la rendicontazione delle spese relative all’azione 1-pioppicoltura debba avvenire *esclusivamente tramite i costi standard (a parte le spese tecniche da rendicontare con fattura)*;
13. Rilevato che le suddette voci incompatibili con il Bando erano state erroneamente proposte anche nella fase di ammissione e conteggiate, per mero errore materiale, nel contributo determinato con atto n. 177307-SIAP del 05/08/2021 adottato dal Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti;
14. Richiamata la nota prot. n. 186167-SIAP del 04/08/2023 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di rettifica del provvedimento di ammissione a finanziamento e di revisione della spesa ammessa con scomputo dalle voci di prezzario sopra richiamate;
15. Dato atto che, nei termini previsti dalla suddetta comunicazione, non sono pervenute osservazioni o controdeduzioni da parte del beneficiario, il quale ha, invece, provveduto all’annullamento dell’istanza di saldo per consentire la rettifica degli errori verificatisi in fase di ammissione;
16. Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere ad una rideterminazione della spesa ammissibile limitandone l’importo alle soli voci rientranti tra i costi standard secondo il seguente quadro economico:

	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO densità stimata 255-301 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,5 x 6,5 m, fornitura e posa di pioppelle di 2 anni.				
AP.03.04	Compreso il tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 237 piante per ettaro	ha	3,2270	€ 2.624,73	€ 8.470,00
	Spese tecniche relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori (350 € + 250 €/ha)	ha	3,2270	€ 250,00	€ 1.156,75
TOTALE					€ 9.626,75

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- la Legge 241/90;

determina

A. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. di rideterminare, a rettifica del precedente atto n. 177307-SIAP del 05/08/2021, la spesa ammissibile a finanziamento relativa alla domanda di sostegno n. 20201218714 in € 9.626,75, a cui corrisponde un contributo massimo concedibile di €7.701,40;

C. di confermare tutti gli altri contenuti e le condizioni e prescrizioni previste nell'atto di ammissione n. 177307-SIAP del 05/08/2021;

D. di dare atto che la presente Determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

E. di notificare il presente atto al beneficiario, al quale saranno altresì fornite specifiche indicazioni per la successiva presentazione di una nuova istanza di saldo attraverso il portale SIAP;

F. Rilevato che, avverso il presente provvedimento, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione dirigenziale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010. La medesima è, altresì, resa disponibile sul portale www.sistemapiemonte.it, servizio "PSR 2014-2020".

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo